REGOLAMENTO (CE) N. 1481/98 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1998

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1997/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97 [4], ha fissato le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1997/98 e che, a tal fine, occorre tener conto dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/95 [6], secondo cui l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e per 100 chilogrammi netti di uve secche sultanine della categoria 4 e di fichi secchi della categoria C; che per le uve secche si applicano due tassi di aiuto, il primo fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'acquisto del prodotto da parte dell'organismo ammassatore e il secondo per l'ammasso successivo a tale periodo;

considerando che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dell'ammasso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 1997/98, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

a) 0,0204 ECU/100 kg netti al giorno fino al 28 febbraio 1998 e a 0,0080 ECU/100 kg netti al giorno a partire dal 1° marzo 1999 per l'uva sultanina di categoria 4;

b) 0,0214 ECU/100 kg netti al giorno per i ficchi secchi della categoria C.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.
[3] GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.
[4] GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.
[5] GU L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.
[6] GU L 185 del 4. 8. 1995, pag. 19.